



Tribunale Civile e Penale di Santa Maria Capua Vetere
Repubblica italiana
In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Civile e Penale di Santa Maria Capua Vetere –Prima sezione Civile in persona dei sotto indicati Giudici:

- 1) dott.ssa Maria Rosaria PUPO Presidente relatore
- 2) dott. G. D’Onofrio giudice
- 3) dott.ssa Manuela Fontana giudice

riuniti in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nella causa n. 3720/12 avente ad oggetto il reclamo avverso l’ordinanza del 24/07/12 del G.U. sezione distaccata di Caserta,

tra

Vc. G. in proprio e Vc. G. srl in persona dell’amministratore unico, rappr.ti e difesi dall’avv. Omissis, presso il quale elett.te domiciliario, giusto mandato in atti;
(reclamante)

Contro

Bg. M. , rappr.ta e difesa dall’avv.to omissis, presso la quale elett.te domicilia, giusto mandato in atti;

(reclamata)

D.C. B.

(reclamato contumace)

Motivi in fatto e diritto della decisione

Motivi della Decisione

Va preliminarmente dichiarata la tempestività del proposto reclamo,.

Nel merito, premesso che con ricorso depositato davanti al Giudice sez. distaccata di Caserta Vc. G. in proprio e quale amministratore Unico della Vc. G. srl, chiedeva il sequestro liberatorio della somma di € 3.000,00 dovuti mensilmente dai reclamanti, a titolo di canone di locazione, da versarsi in favore dei sigg.ri Bg. M. e D.C. B., quali proprietari dell’immobile sito in Caserta via Mazzini nn13/15, da adibirsi a gioielleria, giusto contratto di locazione del 12/07/2006 (registrato il 08/04/07), ed in particolare limitatamente ai canoni maturati dal giugno 2009 sino al febbraio 2010

(attesa nelle more la restituzione dell'immobile de quo in data 04/03/10), stante il versamento di € 120.064,00 effettuato da Vc. G. in favore dei locatari a titolo di "buona entrata";

che con ordinanza del 24/07/12 il Giudice di prime cure rigettava il ricorso non ritenendo sussistente il periculum in mora, ovvero il possibile danno derivante alle ragioni creditorie del ricorrente a seguito del decorso del tempo necessario per la decisione ordinaria della controversia, atteso che trattavasi di somme dovute ai locatari in virtù di un contratto di locazione ancora in essere tra le parti;

che veniva proposto il presente reclamo fondato essenzialmente sul rilievo che, nell'ambito del sequestro liberatorio, il periculum in mora non dev'essere valutato secondo i canoni ordinari, atteso che esso può identificarsi anche con la necessità, per il debitore richiedente, di non incorrere negli effetti negativi della mora debendi.

A seguito di discussione il Collegio si riservava la decisione.

Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Invero, secondo alcune massime appartenenti alla giurisprudenza di merito e legittimità, il sequestro liberatorio delle somme o delle cose che il debitore metta a disposizione del creditore per la propria liberazione può essere disposto ai sensi dell'art. 687 cod.proc. civ. quando sia controverso l'obbligo o il modo di pagamento o della consegna o l'entità della cosa offerta e presuppone, perciò, che sia ancora in contestazione la sussistenza del debito o l'oggetto o il modo della prestazione e che il debitore voglia nel frattempo evitare di incorrere nelle conseguenze della mora qualora il giudice ritenga poi sussistente il debito e dovuta la prestazione. Pertanto, tale provvedimento, che pur con le differenze da quello conservativo o giudiziale costituisce una forma speciale di sequestro, (V 1340/70, mass n 347057). Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 5078 del 11/06/1987.

Il sequestro liberatorio, previsto dall'art. 687 cod. proc. civ., può essere disposto dal giudice solo in presenza di una richiesta ad iniziativa del debitore, nel caso in cui il debitore medesimo contesti il debito, o abbia dubbi sulla individuazione del creditore e **voglia cautelarsi in vista della decisione del giudice al fine di non subire gli effetti della mora** ; ne consegue che, una volta che sia stato disposto il sequestro liberatorio della somma che si assume dovuta, nel caso che il giudizio di merito si chiuda con la condanna del debitore, egli non può essere chiamato a rispondere anche per gli interessi e la rivalutazione sulla somma dovuta. Sez. 3, Sentenza n. 10992 del 14/07/2003 Sez. 3, Sentenza n. 3354 del 21/04/1990.

Ne segue che, in ossequio a quanto sopra riportato, a sostegno del ricorso per cui è causa, sussiste, il periculum in mora, da identificarsi con gli effetti negativi della mora debendi.

Invero anche la condanna al pagamento degli interessi di mora, di per sé certa nel caso di ritardo nell'adempire obbligazioni pecuniarie, configura l'ipotesi di ulteriore riduzione del patrimonio del debitore, già vincolato dall'obbligazione principale.

Al pericolo di diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore, il legislatore ha risposto prevedendo quella particolare forma di cautela costituita dal sequestro in parola. Non v'è dubbio che esso sia connotato da elementi di specialità con riguardo al soggetto che intende tutelare ed alla sua finalità. Con riguardo al primo, detto sequestro è stato formulato per salvaguardare il debitore da ulteriori effetti negativi legati all'adempimento della sua prestazione ogni qual volta egli voglia adempiere ma, per cause indipendenti dalla sua volontà, non lo possa fare; onde evitare che il debitore subisca un pregiudizio senza sua colpa, egli potrà avvalersi dell'istituto giuridico del sequestro liberatorio, quale forma particolare di adempimento.

Quanto alla finalità del sequestro liberatorio essa consiste nell'evitare l'aggravio della prestazione principale con l'importo dell'obbligazione accessoria degli interessi moratori.

Il fumus boni juris, non esaminato dal Giudice di prime cure, può senz'altro essere identificato, nel caso di specie, con il diritto alla compensazione che spetta a colui che, nell'ambito di un medesimo rapporto obbligatorio, al contempo rivesta la qualità di debitore e creditore, qualora entrambe le poste attive e passive abbiano ad oggetto la datio di cose appartenenti allo stesso genere.

Il reclamo merita dunque accoglimento con sequestro liberatorio della somma di € 3.000,00 mensili (in virtù del contratto di locazione stipulato tra le parti ed in premessa specificato) limitatamente ai canoni maturati dal giugno 2009 sino al febbraio 2010, a seguito della compensazione anche parziale del credito di € 120.064,00 oltre rivalutazione ed interessi, vantati da parte reclamante nei confronti dei soggetti reclamati. Si dispone che detto sequestro sia eseguito mediante accantonamento delle somme nei limiti indicati, su conto corrente da intestarsi al giudizio di merito pendente tra le parti e distinto al n.r.g. 1182/09, presso la Banca di Roma fil. Di Santa Maria Capua Vetere corso Aldo Moro con beneficiario il soggetto che risulterà attributario della somma controversa all'esito del giudizio indicato.

Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico dai parte resistente/reclamata in solido e liquidate in favore di parte reclamante in € 1400,00 (di cui € 135,00 per spese , € 800,00 per diritti il resto per onorari oltre iva e cpa come per legge se documentata e non fiscalmente detraibile dal creditore)

PQM

Il Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere –Prima sezione Civile in persona dei Giudici in premessa indicati definitivamente pronunciando sul reclamo proposta da Vc. G. in proprio e Vc. G. srl in persona dell'amministratore unico contro De Canditiisi B. e Bg. M., avverso l'ordinanza del 24/07/12 Tribunale sezione distaccata Caserta, ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:

1. accoglie il reclamo e per l'effetto ordina il sequestro liberatorio della somma di € 3.000,00 mensili (in virtù del contratto di locazione stipulato tra le parti ed in premessa specificato) limitatamente ai canoni maturati dal giugno 2009 sino al febbraio 2010, a seguito della compensazione anche parziale del credito di € 120.064,00, oltre rivalutazione ed interessi, vantato da parte reclamante nei confronti dei soggetti reclamati. Si dispone che detto sequestro sia eseguito mediante accantonamento delle somme nei limiti indicati, su conto corrente da intestarsi al giudizio di merito pendente tra le parti e distinto al n.r.g. 1182/09, presso la Banca di Roma fil. Di Santa Maria Capua Vetere corso Aldo Moro indicando quale beneficiario il soggetto che risulterà attributario della somma controversa all'esito del giudizio indicato.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico di parte resistente/reclamata in solido e liquidate in favore di parte reclamante in € 1.400,00 (di cui € 135,00 per spese , € 800,00 per diritti il resto per onorari oltre iva e cpa come per legge se documentata e non fiscalmente detraibile dal creditore)

Così deciso nella camera di consiglio del 22/01/13

Presidente relatore

Dott.ssa Maria Rosaria PUPO